



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E
METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE, SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO, ENERGETICA

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 recante il *Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 febbraio 2019, n.23 “Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n.163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n. 121 “Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE” che modifica il D.P.R. n.661 del 15 novembre 1996;

- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;
- VISTA** la Convenzione del 7 settembre 2022, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per il Regolamento (UE) 2016/426;
- VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2024, recante *“individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 al n. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426, a favore della Società **ANCCP Certification Agency S.r.l.** con sede legale in **Via Dello Struggino, 6 – 57121 Livorno (LI)**, emanato da questa Direzione Generale in data **28 marzo 2025**, con scadenza il **7 aprile 2029**;
- CONSIDERATO** l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n° **00133 Products/Services/Processes**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto;

ACQUISITA la Delibera del 18 giugno 2025 (DC2025UTL045), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, prot. DGCM 20963 del 30 giugno 2025, la quale ha disposto una *Riduzione di accreditamenti a seguito dell'esito del riesame degli accreditamenti eseguito per adeguamento a quanto segnalato da EA e alle modifiche apportate al DT-01-DC rev.2 e alle nuove revisioni dei Regolamenti di Accredia* e pertanto viene ridotto il certificato di accreditamento **n. 00133 Products/Services/Processes** con scadenza il **7 aprile 2029** a favore della Società **ANCCP Certification Agency S.r.l.**, per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 GAR;

DECRETANO

Art. 1

1. Alla Società **ANCCP Certification Agency S.r.l.** (C.F. 01749130496) con sede legale in **Via Dello Struggino, 6 – 57121 Livorno (LI)**, è **ridotta** l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in accordo all'art. 14 del sopra citato regolamento, per i seguenti apparecchi ed accessori e moduli:

- Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n° 00133 Products/Services/Processes** con scadenza il **7 aprile 2029**:

Moduli/Procedure di valutazione della Conformità:

- Allegato III – Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione);

2. La Società ANCCP Certification Agency S.r.l. è autorizzata a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in accordo all'art. 14 del sopra citato regolamento, per i seguenti apparecchi ed accessori e moduli:

- Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n° 00133 Products/Services/Processes** con scadenza il **7 aprile 2029**:

Allegato I – Requisiti Essenziali di Sicurezza

Prodotti: Apparecchi (che bruciano carburanti gassosi)

Apparecchi (che bruciano carburanti gassosi):

- Apparecchi per la cottura
- Apparecchi per il riscaldamento degli ambienti
- Apparecchi per la produzione di acqua calda
- Apparecchi combinati per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda
- Apparecchi per il lavaggio
- Apparecchi Stiratrici
- Apparecchi Asciugatrici

Moduli/Procedure di valutazione della Conformità:

- Allegato III – Modulo B (Esame UE del tipo — tipo di produzione);
- Allegato III — Modulo C2 (Conformità al tipo basata sia su controlli interni alla produzione che su prove ufficiali effettuate sul prodotto a intervalli casuali);
- Allegato III – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto);
- Allegato III – Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto);
- Allegato III – Modulo G (Conformità al tipo basata sulla verifica di unico esemplare).

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 2 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportata nel seguito:
 - Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n° 00133 Products/Services/Processes** con scadenza il **7 aprile 2029**;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III – Organismi Notificati e Sistemi di Accreditamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, Direzione Generale Consumatori e Mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Ufficio per la regolamentazione comunitaria;
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III e del predetto Ufficio per la regolamentazione comunitaria un accesso telematico alla propria banca dati, finalizzato al controllo dell'attività svolta, per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Interno, accertino o siano informati che l'Organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/426 o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, ricevano comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati".

Art. 6

1. Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente emanato da questa Direzione Generale in data 28 marzo 2025, con scadenza il **7 aprile 2029**.

Il Direttore Generale per
i Consumatori e il Mercato

(Dott. Gianfrancesco ROMEO)

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco
Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 16/07/2025 18:48:55

Il Direttore Centrale
Prevenzione, Sicurezza Tecnica,
Anticendio, Energetica

(Ing. Giampietro BOSCAINO)



GIAMPIETRO
BOSCAINO
MINISTERO
DELL'INTERNO
29.07.2025 12:04:05
GMT+01:00

M.R.